

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1185 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2023

che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Data la necessità di ridurre sensibilmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti e la possibilità che ogni carburante dia un contributo significativo con l'applicazione, tra le altre misure, di tecniche di cattura e stoccaggio del carbonio, e tenendo conto degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti per altri combustibili nella direttiva (UE) 2018/2001, è opportuno fissare una soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % per tutti i tipi di carburanti derivanti da carbonio riciclato.
- (2) È necessario stabilire norme chiare, basate su criteri oggettivi e non discriminatori, per calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e per i carburanti fossili di riferimento.
- (3) La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe tenere conto delle emissioni durante l'intero ciclo di vita dovute alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato, ed essere basata su criteri oggettivi e non discriminatori.
- (4) Non dovrebbero essere concessi crediti per la cattura di CO₂ di cui si è già tenuto conto in virtù di altre disposizioni giuridiche dell'Unione. Tale tipo di CO₂ catturato non dovrebbe pertanto essere considerato evitato nel determinare le emissioni derivanti dall'attuale uso o destinazione delle materie energetiche in entrata (di seguito «input»).
- (5) L'origine del carbonio usato per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato non è rilevante per calcolare la riduzione delle emissioni di tali carburanti a breve termine, in quanto attualmente sono disponibili varie fonti di carbonio che può essere catturato continuando a fare progressi nella decarbonizzazione. In un'economia che segue una traiettoria verso la neutralità climatica entro il 2050, le fonti di carbonio che può essere catturato dovrebbero diventare meno abbondanti a medio e lungo termine e sempre più limitate alle emissioni di CO₂ più difficili da ridurre. Inoltre, continuare a usare carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato che contengono carbonio da combustibili non sostenibili non è compatibile con la traiettoria verso la neutralità climatica entro il 2050, in quanto comporterebbe l'uso di combustibili non sostenibili e delle relative emissioni. Pertanto, quando si calcola la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato, le emissioni catturate generate da combustibili non sostenibili non dovrebbero essere considerate per sempre emissioni evitate. Le emissioni catturate derivanti dalla combustione di combustibili non sostenibili per la produzione di energia elettrica dovrebbero essere considerate emissioni evitate fino al 2035, in quanto la maggior parte dovrebbe ridursi entro tale data, mentre le emissioni derivanti da altri usi di combustibili non sostenibili dovrebbero essere considerate evitate fino al 2040 perché saranno di più lunga durata. La tempistica sarà riesaminata alla luce dell'attuazione a livello dell'Unione, nei settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del traguardo in materia di clima per il 2040 che la Commissione dovrà

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

